



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO,
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO

SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
E DEMANIO MARITTIMO

Oggetto: D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.

**Regolamento recante individuazione
degli interventi esclusi dalla
autorizzazione paesaggistica o
sottoposti a procedura semplificata.**

Applicazione art. 11, comma 10.

Genova, 28 luglio 2017

Prot. n. PG/2017/258611

Allegati:

Rif.: del

TRASMESSA A MEZZO PEC

Ai Comuni della Liguria

Alla Città Metropolitana
di Genova

Alle Amministrazioni
Provinciali di
Imperia, Savona e La Spezia

Alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città
Metropolitana di Genova e
le Province di Imperia,
La Spezia e Savona

All'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA

All'Ordine degli Ingegneri di
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA

All'Ordine regionale dei
Geologi della Liguria

All'Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali di
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA

Al Collegio dei Geometri di
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA

Pratica n. 43.298

Class./Fasc.: 2017/G11.6.8/133

In data 13 febbraio 2017 è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 avente ad oggetto il Regolamento per l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Nel contesto delle semplificazioni procedurali in materia di tutela del paesaggio il MiBACT ha provveduto ad individuare nell'allegato A al decreto medesimo tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica nonché nell'allegato B tipologie di interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

L'articolo 11 (Semplificazioni procedurali) del ridetto DPR n. 31, al comma 10 ha disciplinato che nel procedimento autorizzatorio semplificato relativo agli interventi ed opere ricompresi nell'allegato B non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, previste dall'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

La legge regionale 06.06.2014 n. 13 e s.m. recante "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio", abrogativa di tutte le precedenti discipline regionali nell'ambito della tutela paesaggistica, non contiene alcuna disposizione al riguardo e, tenuto conto che le opere sottoposte a procedura autorizzatoria semplificata di cui all'art. 3 (v. Allegato B) del ridetto DPR n. 31 sono tutte di modesta entità e tali quindi da non giustificare l'esame da parte della Commissione locale per il paesaggio, si ritiene di non procedere ad alcuna modifica legislativa, posto che la loro realizzazione resta comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sulla base del preventivo parere vincolante espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo
Dott. Arch. Corinna Artom
